

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
DEL 25.04.2017

OGGETTO : Comunità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio rifiuti in forma associata ex art.4 L.R. Calabria n. 14/2014. Approvazione dello schema di convenzione di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 381/2015.

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di aprile, alle ore 17,30 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione straordinaria – urgente , che è stata partecipata con avviso prot. 1470 del 20.04.2017, integrato con nota prot. 1497 del 21.04.2017.2017, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	ALOIA CRISTINA	SI
6	MOLLO GENNARO	NO
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	SI
8	GABRIELLI LUCIO	SI
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 08
		PRESENTI N. 07
		ASSENTI N. 1

IL SINDACO/ PRESIDENTE

INTRODUCE l'argomento iscritto all'O.D.G. dando lettura della proposta di deliberazione messa a disposizione dei consiglieri comunali nei modi e forme di legge, in quanto preventivamente depositata nel fascicolo del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione assegna la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- la Regione Calabria, con Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, ha approvato il Piano Regionale dei rifiuti, attualmente in corso di aggiornamento;
- l'art. 3-bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", e successive modificazioni, dispone che:
 - le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei (ATO) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
 - la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali, di norma, deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
 - contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- che l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. f), attribuisce ai Comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- che, ai sensi del comma 1-bis, del predetto art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, per come modificato dall'art. 1, comma 609 della legge n. 190/2014: "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1" del medesimo art. 3-bis, "cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente";

Dato atto che :

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti, approvando l'apposita legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" (in BUR Calabria n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale si intende definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- la sopra citata L.R. n. 14/2014, all'art. 1, comma 2:
 - alla lett. b), individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
 - alla lett. c), individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, l'ambito territoriale ottimale (ATO) Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di Cosenza;
- l'art. 3, comma 3, prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

Precisato che :

- con deliberazione di G.R. n. 381 del 13 ottobre 2015, è stata individuata la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province calabresi e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sotto-ambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre 2007;
- per effetto del sopra citato provvedimento di Giunta regionale ed al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza, fatte salve le eventuali future modifiche disposte dalla Regione Calabria, è attualmente suddiviso nelle seguenti sei Aree di Raccolta Ottimali (ARO):
 1. ARO Cosenza-Rende;
 2. ARO Sibaritide;
 3. ARO Presila;
 4. ARO Pollino;
 5. ARO Alto Tirreno;
 6. ARO Appennino paolano;

- ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;

Considerato che :

- la L.R. n. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e successive modificazioni, siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- l'art. 4 della L.R. n. 14/2014:
 - individua la “Comunità d'Ambito” quale Ente di governo dell'ATO, ai sensi del predetto art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra comuni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 - al comma 6, dispone che la Regione adotta lo schema-tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema-tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;
 - al comma 8, prevede che la prima seduta della Comunità è convocata dal Sindaco del comune dell'ATO avente il maggior numero di abitanti e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di costituzione della Comunità. In caso di inerzia, provvede il Presidente della Regione o un suo delegato;
 - al comma 7, nella parte in cui stabilisce che l'adempimento sopra citato deve essere preceduto dalla sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i Comuni dell'intero Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) provinciale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale (n. 381 del 13/10/2015), avvenuta sul BUR Calabria n. 80, in data 23/11/2015. ... *Trascorso tale termine, la Giunta Regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l'attuazione della richiamata legge. Le spese derivanti dall'attività di detti commissari sono a carico degli enti commissariati;*
- il citato D.L. n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, all'art. 3-bis, comma 1-bis, come modificato dalla legge finanziaria 2015 (art. 1, comma 609, legge n. 190 del 2014), ha reso obbligatoria la partecipazione degli enti locali negli Enti di governo degli ambiti, per le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi i servizi relativi ai rifiuti (scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo);
- Il Sindaco del Comune di Cosenza, individuato quale Ente capofila della costituenda ATO provinciale, con nota Id. Flusso n. 143/S.G. inviata a tutti i Sindaci della suddetta provincia, trasmetteva, in osservanza della Legge Regionale n° 14/2014, una bozza di Convenzione per la Costituzione della Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014, con possibilità di emendarla e/o proporre eventuali integrazioni;
- Alcuni Enti ricadenti nell'ATO e nello specifico i Comuni di Morano Calabro, Praia a Mare, Tortora, Altomonte, Castrolibero, Santa Maria del Cedro, Cassano allo Jonio

hanno avanzato richieste e proposte di modifiche e/o integrazioni alla summenzionata bozza di Convenzione. Alcuni Comuni hanno avanzato richiesta di modifica della perimetrazione dell'ARO Cosenza/Rende, nonché analoga istanza è stata presentata dai Comuni di Acquappesa, Guardia Piemontese, Cetraro, Bonifati, Sanginetto, Fuscaldo per l'ARO Appennino Paolano;

- La Regione Calabria Dipartimento 11 Ambiente e Territorio con nota SIAR 0072259 del 04.03.2016 riscontrava le proposte avanzate dalle sopra menzionate municipalità accettando solo in parte gli emendamenti e le integrazioni suggerite, demandando alle ATO e alle ARO di competenza le decisioni di merito e palesando perciò solo una timida apertura su aspetti marginali della vertenza;
- Il Comune di Cosenza, sulla scorta dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Calabria - Dipartimento 11, Ambiente e Territorio, elaborava la nuova e definitiva bozza di Convenzione modificando e/o integrando in parte la precedente e ne trasmetteva copia ai Comuni del territorio provinciale a mezzo Pec P.G. 0000212352016, chiedendone l'adozione e la trasmissione mediante apposita delibera di Consiglio Comunale entro il 06 aprile 2016;

Atteso che:

- A seguito delle osservazioni formulate da molti Comuni negli incontri tenutisi nei locali della Cittadella Regionale in data 17 e 24 gennaio 2017, la regione Calabria ha fornito, con nota n° 8332 del 10/03/2017, alcuni chiarimenti e soluzioni operative per una corretta attuazione della Legge Regionale n° 14/2014, che di seguito si riportano integralmente:

"Come noto ai comuni in indirizzo, la riunione di cui all'oggetto ha fatto seguito all'incontro del 17 gennaio u.s. nel corso del quale sono state evidenziate - prevalentemente dai comuni ricadenti nell'A TO I "Cosenza" - le problematiche e le perplessità che ad oggi impediscono l'adesione, mediante sottoscrizione della convenzione ex art.30 del TUEL, alla Comunità d'ambito prevista dalla legge n.14/2014 e a conclusione del quale, un ristretto numero di enti locali si è reso disponibile a costituire un gruppo di lavoro al fine di risolvere le principali criticità evidenziate ed attinenti ad alcuni aspetti della convenzione allegata alla delibera di giunta regionale n. 381 del 2015 nonché alla ripermetrazione degli ARO per come confermata dalla stessa DGR n. 381 .

Quanto a tale ultimo aspetto si è tuttavia evidenziato, sin da subito, la piena disponibilità alla modifica dei confini territoriali dei 14 Ambiti di raccolta ottimale (ARO) ma non anche il numero degli stessi.

Ciò in considerazione delle raccomandazioni del Ministero del l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il quale, in attuazione dell 'art. 206 bis del d.lgs. 152/2006, con missiva del 5 maggio 2016, già inoltrata a tutti i comuni calabresi con nota datata 8-6-2016 n. 183057, ha tra l'altro evidenziato, con riferimento all'organizzazione degli ARO, "di valutare l'opportunità ... di prevedere circoscrizioni territoriali che per estensione e popolazione, favoriscano il conseguimento di economie di scala vantaggiose per l'utenza finale, livelli del servizio omogenei, nonché l'adozione di procedure amministrative efficaci e trasparenti".

Ciò premesso, nel merito si sintetizzano le criticità, i dubbi interpretativi, le difficoltà operative evidenziate negli incontri del 17 e 24 gennaio u.s. e le soluzioni che questa Amministrazione regionale intende fornire per porne rimedio.

- 1. Si è rappresentata la preoccupazione che la forma associati va di cui alla legge nazionale e regionale di riferimento possa svilire e vanificare i risultati raggiunti con la raccolta differenziata nei rispettivi territori ed in particolare che "le tariffe relative all'erogazione dei servizi, in un sistema disomogeneo come l'ARO n. 1, penalizzerebbero oltremodo i cittadini dei comuni non ricadenti nell'area urbana Cosenza - Rende". Conseguentemente si è chiesto di prevedere un sistema di tutele, con particolare riferimento alla determinazione della tariffa, nei confronti degli enti virtuosi che hanno raggiunto elevati livelli di percentuale di raccolta differenziata.*
- 2. È stato proposto un emendamento (clausola di salvaguardia) alla convenzione laddove si stabilisca che, nella gestione associata, i comuni non debbano pagare più di quanto previsto nell'ultimo esercizio finanziario.*
- 3. È stato proposto di modificare l'art. 11 laddove si precisa che "sono considerate spese di Gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.*
- 4. Si è rappresentato il timore che con la gestione associata non sia possibile l'individuazione della proprietà del rifiuto raccolto e conferito dal singolo comune; ciò impedirebbe di poter conseguire i benefici diretti della raccolta differenziata nel circuito commerciale.*
- 5. Si è chiesto di eliminare dall'art. 11 la previsione secondo cui è prevista la costituzione di un "fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila mediante versamento di un contributo pari a 0,50 euro per abitante, come risulta dall'ultimo censimento".*
- 6. È stato chiesto di prevedere l'assistenza di figure professionali specialistiche a supporto dei comuni finanziate con fondi regionali e/o comunitari.*
- 7. Si è domandato di incorporare dal contratto di servizio lo spazzamento delle strade poiché in tal caso si renderebbe possibile, a parere dei proponenti, l'applicazione, agli addetti allo spazzamento, del più conveniente, per i cittadini, contratto di "igiene e ambiente" in luogo del più dispendioso contratto "Fise".*
- 8. Molti comuni hanno ritenuto svantaggioso l'art.5 del " Regolamento di funzionamento delle Comunità d'ambito ex art. 4 della legge Regionale 14/2014" nella parte in cui prevede che il potere decisionale nell'ambito della Comunità d'ambito, sia commisurato al numero di abitanti, in quanto lo stesso andrebbe a scapito delle realtà territoriali con basso tasso demografico, pertanto hanno richiesto di modificare il regolamento medesimo con la previsione un potere decisionale paritario (1:1).*

9. Si è proposto di chiudere all'interno dell'ARO tutto il ciclo di gestione di rifiuti, dalla raccolta al trattamento, con l'autosufficienza impiantistica di ciascun ARO.

10. Infine nonostante le precisazioni su esposte in materia di ripermimetrazione dell'ARO, molti comuni non hanno chiesto la mera riorganizzazione degli assetti geografici delle ARO già individuate mediante lo spostamento di un Comune da un'area di raccolta ad un'altra, bensì la creazione di nuove ARO (Consorzio Valle Bisirico - Comune di Saracena - o la riduzione dei comuni all'interno dell'ARO di appartenenza (es. Comune di Castrovillari da 26 comuni a 12).

Orbene, fermi restando i pilastri normativi sopra esposti, nonché le raccomandazioni del Ministero dell'Ambiente di cui alla citata missiva (tra l'altro, si ribadisce, portata a conoscenza di tutti gli enti locali, con nota n. 183057 dell'08.06.2016, in occasione della trasmissione dei chiarimenti forniti dallo stesso in merito all'utilizzo delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui art. 191 del d.l. gs. 152/2006), che non consentirebbe di superare il numero degli ARO previsti nel Piano, le problematiche di cui sopra potrebbero trovare compiuta soluzione per come appresso.

Punti 1 e 2). Le perplessità dei comuni virtuosi, con elevata percentuale di RD, non sottoscrittori della convenzione per la costituzione della Comunità d'ambito ATO, nasce dal fatto che gli stessi temono che la gestione associata delle funzioni in materia di rifiuti, possa essere sconveniente da un punto di vista economico per la popolazione.

Quanto sopra può trovare facile soluzione inserendo, nel contratto di gestione (il cui schema, da approvarsi con apposita DGR, è in fase di elaborazione) apposita clausola che prevedrà che il nuovo gestore subentrerà gradualmente al comune con elevato volume di RD, al raggiungimento, da parte degli altri comuni già serviti, della medesima percentuale di raccolta differenziata.

In tale ottica, il concetto di differenziazione tariffaria perde di significato, poiché tutti i comuni serviti dal medesimo gestore dovranno raggiungere (contemporaneamente) la stessa percentuale di RD. Al contempo, la gradualità del subentro assicura pure la salvaguardia dell'aspetto relativo ai costi sostenuti nell'ultimo esercizio finanziario.

Punto 3). Quanto invece alle perplessità evidenziate in merito al terzo capoverso dell'art. 11 della convenzione, laddove si legge "sono considerate spese di Gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardano soltanto alcuni tra i comuni associati", lo stesso è da interpretarsi nel senso che, solo determinati comuni facenti parte dell'ATO potranno essere, con apposito provvedimento, beneficiari di royalties a titolo di disagio ambientale, se sede di impianti o limitrofi ad essi.

Punto 4). Anche la preoccupazione manifestata in ordine alla proprietà del rifiuto, in mancanza della quale si perderebbero i benefici della raccolta differenziata sul circuito commerciale, non è condivisibile in quanto la titolarità

del rifiuto resta al comune, con l'accortezza che nel piano industriale d'ambito (magari suddiviso in sezioni, uno per la gestione della raccolta e lo spazzamento nelle ARO e l'altro per la gestione degli impianti di trattamento/smaltimento nell'ATO) saranno previsti, a scorporo dei costi, gli introiti economici provenienti dal mercato commerciale, sulla scorta di puntuali previsioni di percentuali di RD e di analisi merceologiche

Punto 5). Con riferimento invece al contributo pari a 0,50 euro per abitante, previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 11 della Convenzione, si ritiene che lo stesso è da considerarsi congruo e non eccessivamente oneroso per i cittadini oltre che necessario e funzionale a coprire i costi di gestione dell'ufficio comune (acqua, luce, gas ecc) ogni qualvolta lo stesso opera nell'interesse degli enti locali associati.

Punto 6). Ferma restando la piena disponibilità di questa Amministrazione Regionale a supportare gli enti locali nelle more della completa operatività degli ATO e rammentando che i piani d'ambito dovranno essere approvati dalla Regione, i costi afferenti eventuali consulenze specialistiche potranno trovare copertura finanziaria sempre con il contributo di cui al punto precedente.

Punto 7). In merito poi alla richiesta di scorporo del servizio di spazzamento delle strade, che a dire di alcuni comuni potrebbe essere economicamente più vantaggioso, si ritiene tuttavia che il contratto "FISE" da applicare ai relativi contratti sia maggiormente favorevole per il lavoratore e rispettoso della dignità personale e professionale. Tuttavia anche tale aspetto potrebbe essere disciplinato nel contratto di servizio.

Punto 8). Più complessa la questione evidenziata dagli enti locali relativamente al potere decisionale all'interno della Comunità d'ambito e disciplinata dal "Regolamento di funzionamento delle Comunità d'ambito ex art.4 della legge regionale 14/2014" laddove al comma 2 si legge che "ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionato al numero di abitanti del Comune rappresentato, risultante dall'ultimo censimento".

Questa Amministrazione ritiene di conformarsi e di aderire ai regolamenti organizzativi adottati dagli enti locali su tutto il territorio nazionale, in quanto espressione di democrazia e pertanto conferma il contenuto del Regolamento.

Punto 9). Non può trovare inoltre attuazione la gestione dell'intero ciclo di gestione rifiuti all'interno dell'ARO creando tanti impianti quante sono le ARO, in quanto tale proposta va contro i richiamati principi legislativi che individuano la gestione unitaria dell'impiantistica di trattamento/smaltimento all'interno "degli ambiti o bacini territoriali ottimali" la cui dimensione "di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.

Punto 10). Si ribadisce infine la piena disponibilità alla riprogettazione degli ARO mediante azioni di traslazione e lo accorpamento degli enti locali da un ARO ad un altro fermo restando il numero degli ARO.

Ritenuto, pertanto, che la Regione Calabria abbia proposto soluzioni soddisfacenti anche alle criticità riscontrate dal Comune di Fagnano Castello che impedivano l'adesione,

mediante la sottoscrizione della convenzione ex art. 30 del TUEL, alla Comunità d'Ambito prevista dalla Legge Regionale n° 14/2014.

Considerato, altresì, che la mancata adesione alla Comunità d'ambito territoriale ottimale per la gestione del servizio rifiuti in forma associata ex art.4 L.R. Calabria n. 14/2014 con approvazione dello schema di convenzione comporterebbe la nomina di un commissario ad acta;

Visti

- l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
 - «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
 - 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
 - 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
 - 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.»;
- lo Schema di Convenzione (All. n. 1), per la costituzione, ex art. 4 della L.R. 11 agosto 2014 n. 14, delle Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 381 del 13.10.2015, che disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei Comuni e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato Atto che la spesa per l'associazione alla Comunità d'ambito Territoriale di Cosenza da parte di questo Comune trova apposita copertura finanziaria sul Bilancio di previsione dell'Ente;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m.i.;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Area interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, così come da ultimo modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012

NON REGISTRANDO INTERVENTI IL PRESIDENTE INVITA IL CONSESSO A VOTARE.

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI 7 - Votanti 7 con votazione unanime,

IL CONSIGLIO COMUNALE

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1) Di aderire, mediante la sottoscrizione della convenzione ex art. 30 del TUEL, alla Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Cosenza, ex art. 4 L.R. n. 14/2014, per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni, nei termini indicati nella bozza di convenzione elaborata dal Comune di Cosenza, Ente capofila della costituenda ATO, con il recepimento in essa delle soluzioni operative prospettate dalla Regione Calabria, con nota del 10/03/2017 n° 83320 e specificate in narrativa.

2) Di autorizzare il Sindaco di questa Amministrazione Comunale, o suo delegato, alla sottoscrizione della sopra citata convenzione;

3) Di dare atto che la spesa per la partecipazione alla Comunità d'ambito Territoriale da parte di questo Comune trova apposita copertura finanziaria sul cap. 1739/1 del Bilancio c.e.;

SUCCESSIVAMENTE

IL SINDACO-PRESIDENTE

STANTE l'urgenza, propone al Consiglio comunale l'immediata eseguibilità della delibera in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONDIVISA la proposta del Presidente

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI 7 - Votanti 7 con votazione unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ambito Territoriale Ottimale
della provincia di Cosenza

***ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE
DEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
COSENZA***

**Convenzione per la costituzione della Comunità
d'Ambito ex art. 4 L.R. Calabria n. 14/2014**

Convenzione ex art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra i Comuni dell'ATO della provincia di Cosenza per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Calabria 11 agosto 2014 n. 14, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche integrata dei rifiuti

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI COSENZA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, a partire dalle ore _____, innanzi a me, dott. _____, Segretario Generale dell'ente, come tale abilitato a ricevere e rogare gli atti per conto del _____, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c del d.lvo 18.8.2000, n. 267 e ss.mm., che ai fini del presente atto assume, ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 8 della L.R. n. 14/2014, il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione sono presenti i signori sindaci, o loro legittimi sostituti, dei comuni della provincia di Cosenza i quali firmano digitalmente il presente atto, ai sensi di legge, comparenti, della cui identità personale io, Segretario Generale rogante, sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto appresso.

Del presente atto viene altresì sottoscritto dai soggetti comparenti di cui sopra un esemplare su supporto cartaceo, nel quale sono anche indicati gli atti deliberativi autorizzatori della relativa sottoscrizione, ovvero le altre dichiarazioni rese in materia dai predetti comparenti, che gli stessi mi chiedono di ricevere.

Premesso

- che, ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 "* del medesimo art. 3-bis;
- che, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- che, l'art. 1 comma 2 lett. c) della L.R. 14/2014 individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14/2014, l'ATO della provincia di Cosenza coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia stessa;
- che, al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO della provincia di Cosenza, in coerenza con l'art. 3 comma 2 e 3 della L.R. 14/2014 e successivi provvedimenti attuativi, è suddiviso nelle seguenti Aree di Raccolta Ottimali (ARO):

- 1.Cosenza-Rende;
- 2.Sibaritide;
- 3.Pollino;
- 4.Alto Tirreno;
- 5.Appennino paolano;
- 6.Presila;

- che la L.R. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- che l'art. 4 della L.R. 14/2014 individua la Comunità d'Ambito quale ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;
- che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione Calabria concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
- che i comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio;
- che in base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3 e 4, comma 6 della citata legge regionale n. 14/2014, con deliberazione n. 381 del 13.10.2015 la Giunta regionale della Calabria ha approvato lo schema-tipo della presente convenzione, il quale, a sua volta, è stato integrato con riferimento allo specifico ambito territoriale ottimale del territorio dei comuni della provincia di Cosenza, in base all'istruttoria tecnica posta in essere dal Comune di Cosenza, **con la consultazione dai rimanenti comuni dell'ATO di riferimento e con i conseguenti indirizzi forniti dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente con note prot. SIAR 56651 del 23.2.2016 e prot. SIAR n. 72259 del 4.3.2016;**

- **che il predetto schema di convenzione è stato infine approvato con le singole deliberazioni di tutti i Consigli comunali degli enti locali facenti parti dell'ATO stessa, ai sensi degli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del d.lvo n. 267/2000;**

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO E FINALITÀ'

I Comuni dell'ambito territoriale ottimale (ATO) della provincia di Cosenza, così come sopra rappresentati, intendono costituire, così come in effetti costituiscono, con la sottoscrizione della presente convenzione, redatta e stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comunità) denominata "della provincia di Cosenza" per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 4, comma 9 della L.R. 14/2014.

Art. 3

COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito è composta dai sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei comuni dell'ATO o loro delegati che eleggono, fra i componenti di detta comunità, il Presidente e due Vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 e della presente convenzione, nonché nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6 di detta legge regionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, la Comunità si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Ai fini della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni di stazione appaltante, sono delegate alla Stazione Unica Appaltante (SUAP) costituita presso l'Amministrazione provinciale di Cosenza, al cui territorio corrisponde l'ATO.

Art. 4

COMPITI DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 14/2014.

Inoltre, la Comunità d'Ambito svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi nell'ATO, individuato nel Comune di Cosenza, convoca la prima seduta della Comunità, che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 14/2014. Nella prima seduta, **la Comunità adotta il proprio regolamento di funzionamento, secondo lo schema tipo approvato dalla Regione Calabria con deliberazione della Giunta regionale n. 381/2015. Nella medesima seduta**, la Comunità elegge, con votazioni separate, il Presidente e i due vicepresidenti, nel rispetto di quanto prescritto della L.R. 14/2014, dalla presente convenzione e dal **predetto** regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6, della citata legge regionale.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Comunità, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentate nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi

atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei Comuni stessi in merito a deliberazioni inerenti spese di funzionamento della Comunità o costi effettivamente necessari per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, può essere posta in essere la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 14/2014. Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, individuato nel Comune di Cosenza, o da un assessore della rispettiva Giunta comunale, dal primo formalmente delegato.

Il Segretario della Comunità è il segretario generale del Comune in cui la stessa ha sede, individuato nel Comune di Cosenza. In caso di sua assenza o impedimento, questi può essere sostituito dal Vicesegretario generale o da altro dirigente del Comune di Cosenza, formalmente delegato dal Segretario generale.

La partecipazione alle sedute della Comunità è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza. Per le decisioni relative esclusivamente ai territori ricompresi nelle singole ARO, la Comunità d'Ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità d'Ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti della ARO.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Art. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente :

- rappresenta legalmente la Comunità d'Ambito;
- convoca e presiede le adunanze della Comunità, sia in seduta plenaria che ristretta;

- regola lo svolgimento delle sedute della Comunità ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di ATO in attuazione dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Comunità d'Ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 7

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI COMUNITÀ D'AMBITO

COMUNE CAPOFILA

Il Comune di Cosenza, sede della Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, nei territori di rispettiva competenza, una volta ultimata la procedura di affidamento.

Art. 8

UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Comunità d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico-amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 14/2014, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, l'Ufficio Comune è localizzato presso il Comune di Cosenza.

L'Ufficio è unico centro di spesa dell'ATO dei comuni della provincia di Cosenza, relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. Alla copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle decisioni della Comunità d'Ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 11, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione, la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Comunità.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Comunità, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Comunità, entro il quarto mese

successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Comunità d'Ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 60 per cento entro il 31 marzo di ciascun anno;
- il saldo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici dei comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 - 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali. La Comunità d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Comunità d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune. L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 9

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'Ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Comunità; **in tali atti, può essere riconosciuto, tra l'altro, il valore residuo dei beni portati in dotazione al nuovo gestore unico da parte dei singoli comuni. All'interno della formulazione del predetto piano d'ambito, può, altresì, essere previsto dalla Comunità d'Ambito un sistema di tutela per gli enti che abbiano posto in essere comportamenti virtuosi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti;**
- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Comunità d'Ambito e fornisce indicazioni in merito ai relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio, tenendo conto dello schema-tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 14/2014 e attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizi pubblico e universale;
- d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
- e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 4 comma 9 lett. d) della L.R. 14/2014;
- f) supporta la Comunità d'Ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34, **comma 20** del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, **convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221**, sottoponendola all'approvazione della Comunità stessa;
- g) delega, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'ATO;
- h) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore, fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 della L.R. 14/2014;
- i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni, al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;

- j) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO, secondo le modalità previste dal successivo art. 11, lettera g) della presente convenzione;
- k) sovrintende all'acquisizione in uso degli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO della provincia di Cosenza, i cui lavori di adeguamento, costruzione, nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18;
- l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'ATO;
- m) supporta i Comuni dell'ATO negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto di competenza;
- n) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione stessa è titolare. Sulla base delle indicazioni della Comunità o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e/o coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 14/2014, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'ATO assicurano la partecipazione del Sindaco, o dell'assessore suo delegato, alla Comunità d'Ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
- c) gestiscono, se delegati dalla Comunità d'Ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;

- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
- e) trasmettono all'Ufficio Comune gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
- f) trasmettono all'Ufficio Comune copia della documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
- g) collaborano con l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito nella fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO di cui al successivo art. 12.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di tutti gli adempimenti, contestualmente alla loro assunzione, affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'ATO. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Comunità.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza, ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 11

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 8 della presente convenzione e secondo le indicazioni del Direttore del medesimo Ufficio. Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Comunità d'Ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'ATO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento. Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 12

TRANSIZIONE AI NUOVI ASSETTI GESTIONALI

Al fine di facilitare una tempestiva transizione alla gestione unica dei servizi sul territorio dell'ATO o dell'ARO, i Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione,

all'Ufficio Comune e, per conoscenza, alla Regione gli atti di gara, i contratti sottoscritti e, comunque, tutte le informazioni relative alle gestioni affidate ed in corso di svolgimento.

All'esito di tale verifica, la Comunità d'ambito, sceglie il modello di gestione e dispone l'affidamento al gestore unico di ATO o di ARO.

Tale affidamento prevede l'immediato conferimento al gestore unico di tutte le gestioni, in essere nell'ATO o nell'ARO di riferimento, che siano state affidate illegittimamente o i cui rispettivi contratti di servizio prevedano clausole di recesso e/o risoluzione in caso di avvio della gestione unica del servizio per ATO o per ARO. Le gestioni in essere non risolvibili anticipatamente sono conferite al gestore unico alla loro naturale scadenza. Successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, ai singoli Comuni è fatto divieto di indire autonomamente nuove procedure di affidamento dei servizi di ATO ed ARO, **fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.**

Nel caso in cui, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, risulti indispensabile ed urgente procedere all'affidamento del servizio, per la scadenza della durata del relativo contratto o per altre cause per le quali sia venuto meno il precedente rapporto contrattuale, le singole amministrazioni locali, in base a considerazioni di opportunità e convenienza, potranno scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti e nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica; in entrambi casi, nel bando di gara e nel contratto di affidamento dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa, la quale preveda l'automatica cessazione di efficacia del contratto dal momento in cui il servizio sarà affidato da parte dell'Autorità d'ambito.

Gli affidamenti disposti dai Comuni dell'ATO o dell'ARO nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2014 e la sottoscrizione della presente convenzione non possono avere durata superiore alla data di affidamento al gestore unico da parte della Comunità.

Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO della provincia di Cosenza i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Art. 13

DURATA

La presente Convenzione ha durata di nove anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 14

RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

REGISTRAZIONE

La presente convenzione è sottoposta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, con spese a carico dei Comuni sottoscrittenti, anticipate per intero dal Comune Capofila di Cosenza.

Richiesto, io Segretario generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da me personalmente, ed è composto da n. 16 pagine.

(firmato digitalmente di sindaci dei comuni della provincia di Cosenza, o loro legittimi sostituti, intervenuti)

Io sottoscritto ufficiale rogante attesto di aver verificato l'autenticità e la validità delle firme apposte digitalmente dagli intervenuti.

Nell'esemplare su supporto cartaceo del presente atto sono indicati: la qualifica rivestita dai singoli sottoscrittori, gli atti deliberativi autorizzatori della relativa sottoscrizione e le altre eventuali dichiarazioni rese in materia dai predetti comparenti, che gli stessi mi hanno chiesto di ricevere.

Li _____

Il Segretario generale

